

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 30 del 27-05-2016

OGGETTO: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRANSATTIVO FORMULATA DALLA OTTOERRE GROUP SRL
APPROVAZIONE

L'anno *duemilasedici* il giorno *ventisette* del mese di *Maggio* con inizio alle ore 18:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

| n. | Cognome e Nome | Carica | Partecipazione |
|----|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO | SINDACO | Presente |
| 2 | CARLUCCI FERNANDO ANTONIO | ASSESSORE | Presente |
| 3 | FRANGIONE ROBERTO | ASSESSORE ESTERNO | Assente |

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

- **che** con sentenza n. 115/14 emessa dal Tribunale di Isernia nella causa nr. Cron. 1711/14, la TRAMOTER Appalti srl attualmente in concordato preventivo, veniva condannata, tra l'altro, al pagamento, a favore di parte attrice, Comune di Castelpizzuto, della somma di Euro 290.340,64 oltre ad interessi legali spese ed accessori;
- che il predetto risarcimento derivava dal fatto, che l'opera realizzata e, precisamente un “ *Parco attrezzato* ” sito nel comune di Castelpizzuto in località Casale, presentava vizi costruttivi, ben evidenziati dalla CTU a firma dell'Ing. Magnifico, che ne impediva l'uso pubblico;
- che con atto di precetto il Comune di Castelpizzuto intimava alla società debitrice di pagare a favore del Comune di Castelpizzuto la somma complessiva di Euro 342.750,84 comprensiva di spese ed oneri accessori;
- che la TRA.MO.TER Appalti srl proponeva gravame alla predetta sentenza, innanzi alla Corte Di Appello di Campobasso, il relativo procedimento veniva iscritto al nrg. 179/2014, la Corte territoriale adita rigettava l'istanza cautelare di sospensione, proposta da parte convenuta, della efficacia esecutiva della sentenza impugnava, rigettava altresì le ulteriori richieste istruttorie di parte appellante, e rinviava, per la discussione, alla udienza del 29/03/2017;
- che il Comune di Castelpizzuto promuoveva, con atto del 05/09/2014 la procedura di esecuzione mobiliare nei confronti della debitrice nelle forme del pignoramento presso terzi (terzo pignorato OTTOERRE GROUP srl) per la somma complessiva di Euro 514.126,26;
- Che, il Giudice dell'esecuzione presso il citato Tribunale, in data 22/04/2015, nel relativo procedimento nr. 541/2014, assegnava al creditore procedente, la somma di Euro 348.918,71 ordinando al terzo esecutato (OTTOERRE SRL) di corrispondere rate mensili dell'importo di Euro 16.666,66 con decorrenza 01/01/2015 a favore del creditore e siccome corrispondenti ai canoni di cui al contratto di fitto di azienda del 28/06/2013 per notaio Longobardi Agostino rep. 77829 Racc. 23566;
- che a seguito di distinti ricorsi ex art. 615 e 517 cpc (nrg 167/2015 e 168/2015) proposti dal debitore principale e dal terzo esecutato, in data 26/10/2015, il GE dott. Pietricola Marco, a seguito della riunione dei predetti procedimenti, confermava i provvedimenti di sospensione in precedenza emessi *inaudita altera parte*, e per l'effetto, sospendeva l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione di somme depositate in data 22/04/2015

nell'abito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, contraddistinta da RGE n. 541/2014 ad opera del GOT Dott. Francesco Iamartino, fissando termine perentorio per l'introduzione, dinanzi al giudice competente del merito, sino al 15 dicembre 2015;

- che, il relativo giudizio di merito non veniva introdotto da alcuna delle parti;
- che, il provvedimento di cui al punto precedente veniva reclamato dall'Ente comunale, innanzi al Tribunale collegiale di Isernia (nrg 1175/2015), il quale, in accoglimento dell'istanza di revocava l'ordinanza di conferma della sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva emesso in data 26/10/2015 dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento n. R.G. 167/2015 riunito con nr. 168/2015 ed avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 cpc della procedura esecutiva nr. 54/2014 rgem con condanna alle ulteriori spese a carico delle parti reclamate, per Euro 2767,00 oltre accessori di legge;
- che la società OTTERRE GROUP srl, in sostituzione del pagamento delle somme dovute nei confronti del Comune di Castelpizzuto, derivanti come già evidenziato, dalla ordinanza di assegnazione e dal provvedimento del Tribunale collegiale, ha manifestato la volontà di realizzare le opere, a propria cura e spese, di manutenzione, del citato parco attrezzato, al fine di renderlo fruibile e funzionale, oggetto del contenzioso di cui alla richiamata sentenza nr. 115/14 Trib. Is previa acquisizione delle ragioni creditorie vantate dal Comune di Castelpizzuto nei confronti della Tramoter Appalti srl;
- che il Comune di Castelpizzuto ha manifestato interesse alla realizzazione delle opere suddette e ciò al fine di ripristinare, in tempi celeri, la funzionalità del parco attrezzato cittadino, mediante la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione e siccome finalizzate alla eliminazione dei vizi riscontrati ;
- che per tutti i contenziosi di cui sopra il Comune di Castelpizzuto ha conferito specifico incarico professionale all'avv. Gianni Perrotta del Foro di Campobasso il quale ha già sollecitato il pagamento delle proprie competenze ma che a tutt'oggi il Comune non ha ancora saldato per carenza di adeguati fondi;
- che con nota del 28/04/2016 a firma del Sindaco si invitava il predetto professionista a redigere una bozza di transazione con la predetta società che prevedesse, a fronte della rinuncia d parte del Comune di Castelpizzuto alle ragioni derivanti dalla citata sentenza nr. 115/14 Trib. Is. nonché alla ordinanza di assegnazione del 22/04/2015 emessa nell'ambito del procedimento 541/2014 RGEM l'obbligo da parte della Ottoerre Group srl alla realizzazione dei predetti lavori di manutenzione del parco comunale con accollo di tutte le spese legali maturate dall'avvocato Perrotta nei confronti di codesto Ente e siccome derivanti dalla attività

- professionale rese da quest'ultimo a favore del Comune di cui ai predetti contenziosi ivi incluso il compenso per la redazione della anzi detta bozza di transazione;
- che la società Ottoerre Group srl a seguito di specifiche trattative, faceva pervenire presso l'Avv. Gianni Perrotta in data 25/05/2016 una proposta irrevocabile di transazione, che il predetto professionista rimetteva a questo Ente in copia conforme tramite PEC, che prevede l'obbligo da parte della medesima società alla realizzazione dei predetti lavori di manutenzione del parco comunale con l'ulteriore onere di pagamento dei compensi direttamente all'Avv. Perrotta Gianni per l'attività professionale resa da quest'ultimo a favore del Comune di Castelpizzuto nei contenziosi sopra indicati, incluse le competenze per la redazione della bozza di transazione, accollandosi altresì ogni onere o pregiudizio derivante dalla emandanda ed eventuale sentenza della Corte di Appello di Campobasso e relativa all'impugnativa della sentenza nr.115/2014 Trib. IS ;
 - **Richiamato** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro.
 - **Dato atto** che la proposta transattiva proveniente dalla Ottoerre Group srl appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto: l'Ente Comunale otterrà in tempi brevi e senza alcun onere di sorta la realizzazione dei lavori di sistemazione del parco pubblico cittadino che da diversi anni risulta non fruibile dalla cittadinanza, oltre ad essere manlevato dagli oneri relativi alle spese legali per l'assistenza e rappresentanza nelle predetta controversie vantate dell'Avv. Perrotta nei confronti di codesto Ente che saranno a totale carico della anzi detta società, oltre al fatto che il debitore principale (Tramoter Appalti srl) risulta essere stato ammesso al concordato preventivo e che in caso di eventuale fallimento, il Comune si vedrebbe costretto anche a ripetere, a favore della procedura concorsuale quanto eventualmente incassato da parte del terzo pignorato, ulteriore beneficio deriva inoltre dall'accollo da parte della Otterre Group srl degli eventuali effetti negativi derivanti dalla eventuale sentenza emessa dalla Corte Di Appello di Campobasso innanzi alla quale è stata impugnata la sentenza nr. 115/14 Trib. Is;
 - **Appurato** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

- **Dato atto** inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.
- **Dato atto** infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti.
- **Appurato** pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007)
- **Dato atto** che per il Comune la stipula del predetto accordo non comporterà oneri o spese ma che anzi comporterà una diminuzione delle poste passive e siccome relative alle spese legali come sopra evidenziate;
- **Vista** l'allegata proposta transattiva, e ritenutala meritevole di approvazione;
- **Visti** i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- **Accertata** la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

- **1. Di autorizzare** – per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta irrevocabile di transazione formulata dalla società OTTERRE GROUP srl nella persona dell'amministratore unico, Sig. RICCI Giacomo ed acquisita al prot. n.786 del 27.05.2016 di questo Comune , costituente parte integrante della presente deliberazione;
- **2. Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione per accettazione e ratifica della predetta proposta transattiva, alle condizioni in essa contenute, previa acquisizione da parte dell'Avv. Gianni Perrotta di apposita dichiarazione con la quale il predetto professionista rinuncia a far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti dell'Ente Comunale e derivanti dall'attività professionale svolta proficuamente nell'interesse di quest'ultimo nei contenziosi sopra indicati .
- data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-06-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 06-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-05-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 06-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 06-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA

Proposta irrevocabile di accordo transattivo

proveniente da parte delle società: OTTOERRE GROUP S.R.L. (p.iva 12154281005) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. e diretta al COMUNE DI CASTELPIZZUTO, in persona del Sindaco Sig. Fortunato Ascenzio Di Santo,

PREMESSO

- **che** con sentenza n. 115/14 emessa dal Tribunale di Isernia nella causa nr. Cron. 1711/14, la TRAMOTER Appalti srl attualmente in concordato preventivo, veniva condannata, tra l'altro, al pagamento, a favore di parte attrice, Comune di Castelpizzuto, della somma di Euro 290.340,64 oltre ad interessi legali spese ed accessori;
 - che il predetto risarcimento derivava dal fatto, che l'opera realizzata e, precisamente un " *Parco attrezzato* " sito nel comune di Castelpizzuto in località Casale, presentava vizi costruttivi, ben evidenziati dalla CTU a firma dell'Ing. Magnifico, che ne impediva l'uso pubblico;
 - che con atto di precetto il Comune di Castelpizzuto intimava alla società debitrice di pagare a favore del Comune di Castelpizzuto la somma complessiva di Euro 342.750,84 comprensiva di spese ed oneri accessori;
 - che la TRA.MO.TER Appalti srl proponeva gravame alla predetta sentenza, innanzi alla Corte Di Appello di Campobasso, il relativo procedimento veniva iscritto al nrg. 179/2014, la Corte territoriale adita rigettava l'istanza cautelare di sospensione, proposta da parte convenuta, della efficacia esecutiva della sentenza impugnava, rigettava altresì le ulteriori richieste istruttorie di parte appellante, e rinviava, per la discussione, alla udienza del 29/03/2017;
 - il Comune di Castelpizzuto promuoveva, con atto del 05/09/2014 la procedura di esecuzione mobiliare nei confronti della debitrice nelle forme del pignoramento presso terzi (terzo pignorato OTTOERRE GROUP srl) per la somma complessiva di Euro 514.126,26;
 - Che, il Giudice dell'esecuzione presso il citato Tribunale, in data 22/04/2015, nel relativo procedimento nr. 541/2014, assegnava al creditore procedente, la somma di Euro 348.918,71 ordinando al terzo esecutato (OTTOERRE SRL) di corrispondere rate mensili dell'importo di Euro 16.666,66 con decorrenza 01/01/2015 a favore del creditore e siccome corrispondenti ai canoni di cui al contratto di fitto di azienda del 28/06/2013 per notaio Longobardi Agostino rep. 77829 Racc. 23566;
 - che a seguito di distinti ricorsi ex art. 615 e 517 cpc (nrg 167/2015 e 168/2015) proposti dal

OTTOERRE GROUP srl
Giacomo
Giacomo

debitore principale e dal terzo esecutato, in data 26/10/2015, il GE dott. Pietricola Marco, a seguito della riunione dei predetti procedimenti, confermava i provvedimenti di sospensione in precedenza emessi *inaudita altera parte*, e per l'effetto, sospendeva l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione di somme depositate in data 22/04/2015 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, contraddistinta da RGE n. 541/2014 ad opera del GOT Dott. Francesco Iamartino, fissando termine perentorio per l'introduzione, dinanzi al giudice competente del merito, sino al 15 dicembre 2015;

- che, il relativo giudizio di merito non veniva introdotto da alcuna delle parti;
- che, il provvedimento di cui al punto precedente veniva reclamato dall'Ente comunale, innanzi al Tribunale collegiale di Isernia (nrg 1175/2015), il quale, in accoglimento dell'istanza revocava l'ordinanza di conferma della sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva emesso in data 26/10/2015 dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento n. R.G. 167/2015 riunito con nr. 168/2015 ed avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 cpc della procedura esecutiva nr. 54/2014 rgem con condanna alle ulteriori spese a carico delle parti reclamate, per Euro 2767,00 oltre accessori di legge;
- che la società OTTERRE GROUP srl, in sostituzione del pagamento delle somme dovute nei confronti del Comune di Castelpizzuto, derivanti come già evidenziato, dalla ordinanza di assegnazione e dal provvedimento del Tribunale collegiale, ha manifestato la volontà di realizzare le opere, a propria cura e spese di manutenzione, del citato parco attrezzato, al fine di renderlo fruibile e funzionale, di cui oggetto al contenzioso conclusosi con la richiamata sentenza nr. 115/14 e previa acquisizione delle ragioni creditorie vantate dal Comune di Castelpizzuto nei confronti della Tramoter Appalti srl;
- che il Comune di Castelpizzuto ha manifestato interesse alla realizzazione delle opere suddette da parte della citata società e ciò al fine di ripristinare, in tempi celeri, la funzionalità del parco attrezzato cittadino, mediante la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione e siccome finalizzate alla eliminazione dei vizi riscontrati ;

Tutto ciò premesso, la OTTOERRE GROUP srl formula la presente ed irrevocabile proposta di accordo al fine di transigere ogni pendenza e/o richiesta derivante dal Comune di Castelpizzuto traente comunque origine nelle vicende sopra indicate e ciò, alle seguenti codizioni:

1) La società OTTOERRE GROUP srl nella persona del legale rappresentante p.t. Sig. Ricci Giacomo munito dei relativi poteri :

a) si obbliga, a proprie spese ed oneri, nessuno escluso, ad effettuare i necessari lavori di manutenzione del parco attrezzato sito in località Casale del Comune di Castelpizzuto, affinché lo stesso sia in perfetto stato di manutenzione e fruibile dalla utenza cittadina e ciò entro giorni 240 dal


OTTOERRE GROUP srl
Comune di Castelpizzuto


rilescio da parte del Comune delle eventuali autorizzazioni all'impresa all'esecuzione dei predetti lavori con conseguente acquisizione delle ragioni creditorie vantate dal Comune di Castelpizzuto nei confronti della Tramoter Appalti srl ;

b) si obbliga a versare, a favore dell'avv. Gianni Perrotta, la somma di euro 60.000,00 già al netto della R.A. e maggiorata da IVA e cap come per legge, a tacitazione del credito che il predetto professionista vanta, per i contenziosi sopra indicati, nei confronti del Comune di Castelpizzuto;


c) la società Ottoerre Group srl nella persona del suo legale rappresentante p.t Sig. Ricci Giacomo, a seguito del perfezionamento della proponenda transazione subentrerà nelle ragioni del Comune di Castelpizzuto intervenendo anche nel Giudizio pendente presso la Corte di Appello di Campobasso ed avente ad oggetto la impugnativa della sentenza nr. 115/14 Trib. Is, obbligandosi altresì in ogni caso a manlevare il Comune di Castelpizzuto da ogni onere o conseguenza derivante dalla eventuale sentenza della Corte D'Appello.

2) Il Comune di Castelpizzuto dal canto suo dovrà, contestualmente al perfezionamento della proponenda transazione, rinunciare ai contenziosi pendenti di cui sopra ed in particolare dovrà rinunciare agli effetti derivanti dalla sentenza nr. 115/14 Trib. Is. nonché alla ordinanza di assegnazione del 22/04/2015 emessa nell'ambito del procedimento 541/2014 RGEM, dichiarando di non aver nulla a pretendere in relazione alla vicende di cui sopra e manlevare la Ottoerre da ogni e qualsiasi onere..

Ottoerre Group srl

OTTOERRE GROUP
L'Amministratore


La presente proposta viene sottoscritta anche dall'avvocato Alfredo Iadanza procuratore della Ottoerre Group, e ciò al fine della espressa rinuncia al beneficio della solidarietà di cui all'art. 68 legge professionale (Regio Decreto Legge 27/11/1933 n. 1578, G.U. 05/12/1933 n. 281).


ALFREDO IADANZA